

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2460 DEL 29/12/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA ALESSANDRA TIBERIO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022    Numero Proposta: 2622/22

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. 94583 del 28/10/2022, la dipendente Alessandra TIBERIO, collaboratore professionale assistente sociale - categoria "D" a tempo indeterminato, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 12/12/2022;
- la dipendente ha preso servizio presso questa Azienda U.L.S.S con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 09/11/2020 e presenta un'anzianità complessiva di servizio inferiore a cinque anni;
- l'articolo 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dall'art.85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del medesimo comparto, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente durante il preavviso dovuto ha effettuato alcuni giorni di assenza, solo parzialmente recuperati, residuando pertanto n.1 giorno di mancato preavviso;
- nell'istruire la pratica di dimissioni, con nota n. 102048 del 22/11/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 21/12/2022 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con successiva nota prot. n. 102291 del 22/11/2022, la dipendente ha comunicato di voler cessare dall'impiego a decorrere dal 12/12/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 11/12/2022), precisando che la data di cessazione del rapporto di lavoro è stata determinata da una propria scelta irrevocabile di prendere servizio presso altra azienda, dichiarandosi consapevole dell'applicazione della penale per il periodo di mancato preavviso (pari a n.1 giorno) e che la cessazione del rapporto di lavoro alla data indicata non dà modo di programmare compiutamente tutte le ferie maturate e non ancora fruiti.

Visti e richiamati:

- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruiti dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.
- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, il quale stabilisce i termini di preavviso;
- il comma 4 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, il quale prevede che: *"La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione*

*per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”;*

- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. “Spending Review”) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. “di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)”.
- la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che *“le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”.*

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Alessandra TIBERIO a decorrere dal 12/12/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 11/12/2022), con mancato rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità e con applicazione della conseguente penale prevista.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego della sig.ra Alessandra TIBERIO, collaboratore professionale assistente sociale - categoria “D” a tempo indeterminato, a decorrere dal 12/12/2022, con mancato rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità;
2. di trattenere conseguentemente alla dipendente succitata un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non rispettato, pari a n.1 giorno, ai sensi del comma 4 dell'art. 72 del citato C.C.N.L.;
3. di precisare inoltre che trova applicazione l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. “Spending Review”) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.